

Capo II

Delle cose appartenenti a privati

Sezione I - Notificazione dell'importante interesse

Artt. 53, 54 e 55. - Omissis (17)

Sezione II - Mutamenti di proprietà e di possesso (18)

§ 1. - Denuncie

Art. 56. - La persona cui fu notificato l'importante interesse di cosa a qualsiasi titolo da essa posseduta, è obbligata a denunciare alla sovrintendenza competente tutti gli atti che costituiscono trasferimento totale o parziale della proprietà o del possesso della cosa stessa.

Art. 57. - La denuncia deve contenere:

- a) una sommaria descrizione della cosa;
- b) la natura, e le condizioni dell'alienazione;
- c) il nome, cognome e domicilio delle parti contraenti, e la firma delle medesime o dei loro rappresentanti legali, onde risulti che esse sono edotte dei vincoli esistenti sulla cosa per effetto della notificazione;
- d) indicazione del luogo in cui, in Italia, avverrà la consegna della cosa;
- e) la data in tutte lettere (mese, giorno ed anno).

La denuncia che non contenga tutte le indicazioni di cui sopra o le contenga incomplete o imprecise, sarà considerata come non avvenuta.

Art. 58. - Il successore a titolo universale, di cosa per cui è intervenuta la notificazione, è tenuto a dare denuncia al Ministero della pubblica istruzione, indicando il suo domicilio e il luogo dell'avvenuta successione. Qualora il nuovo proprietario sia un legatario, l'obbligo della denuncia spetta all'erede o agli eredi a titolo universale, i quali dovranno indicare al Ministero il domicilio del nuovo proprietario e rendere questi edotto dei vincoli che gravano sulla cosa.

La denuncia per le cose mobili non può essere posteriore all'accettazione dell'eredità. Per le immobili può essere portata fino a due mesi dalla data dell'accettazione.

La denuncia fatta da un solo per tutti disobbliga gli altri coeredi.

L'obbligo della denuncia di cui sopra spetta all'erede beneficiario e al sostituto nel caso di rinuncia dell'eredità da parte dell'erede.

In caso di eredità accettata col beneficio dell'inventario o di eredità giacente, l'erede o il curatore, appena proceduto all'inventario, è tenuto a denunciare al Ministero della pubblica istruzione la sua qualità, inviando i titoli giustificativi in carta semplice.

Art. 59. - Per gli atti tra i vivi, differenti dall'alienazione, si seguiranno le norme dell'art. 57.

Ugualmente si procederà per tutte le altre dimissioni di possesso.

Nei casi di cui al presente articolo l'originario possessore continuerà ad essere responsabile, a norma di legge, della conservazione della cosa fino a quando il Ministero, con avviso a lui e al nuovo possessore, non abbia preso atto dell'avvenuto mutamento.

Art. 60. - In caso di vendita agli incanti giudiziari, sia a norma dell'art. 988 del Codice civile, sia per espropriazione forzata, di cosa immobile per cui è intervenuta la notificazione dell'importante interesse, colui che promuove la vendita è obbligato a inserire nel bando notizia del vincolo a cui l'immobile è sottoposto, e a darne denuncia al Ministero

dell'istruzione.

Entro un mese dalla pubblicazione della sentenza di aggiudicazione o dalla chiusura del verbale, se la vendita è seguita davanti a notaio, colui che l'ha promossa deve darne denuncia al sovrintendente.

Art. 61. - Quando una cosa mobile per cui è intervenuta la notificazione è, in seguito a pignoramento o procedimento di divisione o per altra ragione, sottoposta a vendita giudiziaria, nel bando di vendita, di cui all'art. 631 del Codice di procedura civile (19) si farà menzione dello speciale vincolo, e, a cura del promovente, si notificherà il bando stesso al sovrintendente.

Il precedente sarà pure tenuto a notificare al sovrintendente, entro un mese dall'aggiudicazione, a chi e a qual prezzo è stato aggiudicato l'oggetto.

Art. 62. - Il cancelliere del tribunale civile deve dare avviso al Ministero dell'istruzione dei fallimenti di commercianti di antichità, librai antiquari, collezionisti, ecc. che vengano dichiarati nella giurisdizione del tribunale stesso, affinché il Ministero riscontri se nel patrimonio del fallito esistono cose per le quali intervenne la notificazione di importante interesse.

Il curatore del fallimento, appena proceduto all'inventario, è tenuto a denunciare la sua qualità al Ministero, inviando i titoli giustificativi in carta semplice.

§ 2. - Diritto di prelazione

Art. 63. - Il termine di due mesi per l'esercizio del diritto di prelazione decorrerà in ogni caso dalla denuncia fatta al Ministero a norma del precedente paragrafo.

Per i casi di cui agli artt. 60 e 61 il termine decorrerà dalla notificazione ivi menzionata.

Art. 64. - Omissis (20)

Art. 65. - Quando il Governo decida di esercitare il diritto di prelazione, notificherà tale sua decisione entro il termine di due o quattro mesi.

La notifica seguirà nelle forme prescritte nel presente regolamento per la notificazione dell'importante interesse e sarà fatta al venditore e al compratore. Per effetto di tale notifica la proprietà passerà di pieno diritto nel Governo.

Contemporaneamente il Ministero della istruzione emetterà, a favore degli aventi diritto, mandato di pagamento del prezzo risultante dalla denuncia. Potrà anche ordinare il deposito nella Cassa dei depositi e prestiti.

Sezione III - Dell'espropriazione di cose mobili ed immobili (21) **Sezione IV - Della conservazione delle cose immobili per natura e per destinazione**

Art. 74. - Il proprietario o possessore di una cosa immobile, per cui sia intervenuta la notificazione dell'importante interesse, volendo praticare lavori all'esterno o all'interno dell'immobile, per modificazioni, restauri, ripristini o simili dovrà richiederne licenza alla sovrintendenza dei monumenti, competente per ragioni di territorio.

Sarà negata l'autorizzazione quando i lavori progettati risultino dannosi all'immobile, o comunque ne alterino il carattere.

L'autorizzazione potrà essere subordinata alla modificazione del progetto presentato o alla sostituzione di esso con altro compilato dalla sovrintendenza.

Il proprietario, ove continui nel proposito di fare eseguire i lavori, è obbligato a condurli sotto la sorveglianza della sovrintendenza, secondo i progetti modificati o suggeriti da questa.

Art. 75. - Alle disposizioni del precedente articolo sono soggette altresì tutte le cose per cui è seguita la notificazione di cui all'art. 5 della legge, e che si reputano immobili per destinazione, ai sensi dell'art. 414 del Codice civile.

Art. 76. - Le cose, di cui al precedente articolo, non potranno essere rimosse senza il permesso del Ministero della pubblica istruzione.